

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1876

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata SCHIFONE

Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, in materia di ordinamento della professione di assistente sociale e di organizzazione e funzionamento dell’albo professionale

Presentata il 15 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale, alla luce dei numerosi interventi normativi in materia di politiche sociali e di professioni ordinistiche avvenuti negli ultimi anni.

In particolare, le modifiche proposte rendono coerente l’esercizio della professione di assistente sociale con le norme in materia di livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali, con le riforme delle politiche per gli anziani non autosufficienti e per le persone con disabilità nonché con le riforme della salute territoriale, della giustizia civile in materia di minori e famiglie, della violenza di genere e delle misure alternative alla detenzione.

Lo stesso Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali (CNOAS), infatti, ha evidenziato la necessità di una

riforma complessiva che riconosca agli assistenti sociali specifiche competenze e che conferisca all’ordine stesso strumenti adeguati per l’esercizio delle sue funzioni.

La stessa richiesta, peraltro, è pervenuta dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), anche alla luce dei noti fatti di Bibbiano concernenti presunti abusi nel processo di affidamento di minori, oltre che da numerose associazioni rappresentative di persone che si rivolgono ai servizi sociali, quali, per esempio, l’Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale (UNASAM), l’Associazione Donne in Rete contro la violenza (D.i.Re), la comunità « Il Forteto », le associazioni delle persone con disabilità, delle donne vittime di violenza e del Terzo settore, solo per citarne alcune.

Alla luce di quanto illustrato, dunque, appare necessario formare e supportare i professionisti del settore affinché siano in

grado di promuovere il cambiamento e il benessere nonché di far fronte alla complessità sociale e alle difficoltà della capacità trasformativa delle politiche sociali.

A tali fini, l'articolo 1 della presente proposta di legge, alla lettera *a*), interviene sull'articolo 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, definendo in maniera puntuale il ruolo dell'assistente sociale e le attività a esso demandate, quali l'attività di direzione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali e sociosanitari nonché la programmazione e pianificazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali e sociosanitari e delle politiche sociali. È inoltre prevista la facoltà di istituire presso le amministrazioni pubbliche il profilo professionale di dirigente assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti della spesa prevista, a cui è possibile accedere unicamente con il possesso della laurea magistrale LM-87 o di titolo equivalente e previa iscrizione alla sezione A dell'albo professionale. Si prevede, infine, che la professione di assistente sociale può essere esercitata non soltanto in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, ma anche nelle altre forme previste per le libere professioni.

Alla lettera *b*) si modifica l'articolo 2 della legge n. 84 del 1993 concernente i requisiti per l'esercizio della professione. Nello specifico, si stabilisce che per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso della laurea triennale in servizio sociale (classe L-39).

La lettera *c*) integra l'articolo 3 della legge n. 84 del 1993 introducendo sette commi aggiuntivi. Il comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'albo è articolato nella sezione A, denominata « assistenti sociali specialisti », nella sezione B, denominata « assistenti sociali », e in un'ulteriore sezione C, denominata « società tra professionisti ». Per l'iscrizione alla sezione B è richiesta la laurea triennale in servizio sociale (classe L-39) o titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti. Per l'iscrizione alla sezione A è necessaria la laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali

(classe L-87) o titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti.

Il comma 2-*ter* prevede che l'esercizio abusivo della professione o l'utilizzo del titolo di assistente sociale in assenza di iscrizione all'albo costituiscono reato e sono puniti ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Il comma 2-*quater* indica i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo.

Ai sensi del comma 2-*quinqüies*, l'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento di una quota annuale, il cui ammontare e le relative modalità di riscossione sono stabiliti con apposito regolamento adottato dal CNOAS. Il mancato pagamento della quota di iscrizione comporta l'applicazione, da parte del consiglio regionale o interregionale di appartenenza, della sanzione della sospensione dal relativo albo. La sanzione è applicata in via amministrativa e, in caso di reiterati inadempimenti può formare oggetto di rilievo disciplinare.

Secondo quanto previsto dal comma 2-*sexies*, l'albo unico è aggiornato tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte degli iscritti ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il CNOAS, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone un'apposita piattaforma informativa per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei propri dati anagrafici e di contatto, dell'ambito di esercizio della professione, del settore di intervento e di eventuali ulteriori titoli di specializzazione o qualifiche conseguite. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della disposizione, l'aggiornamento dell'albo avviene con frequenza annuale, secondo le modalità definite dal CNOAS. Gli iscritti che non adempiano entro il termine fissato sono diffidati ad adempiere entro trenta giorni dal consiglio regionale o interregionale dell'ordine territorialmente competente. Spirato il ter-

mine, il medesimo consiglio provvede alla sospensione dall'albo. La sospensione ha natura amministrativa ed è revocata con deliberazione adottata dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Il comma 2-*septies* prevede che l'ordine degli assistenti sociali è sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia, il quale procede al commissariamento del CNOAS e dei consigli regionali o interregionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge ovvero in ogni caso in cui non siano in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, tenuto conto delle direttive del medesimo Ministro, a compiere quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvino nell'esercizio delle proprie funzioni. Il commissario del consiglio regionale o interregionale è individuato dal Ministro della giustizia nell'ambito di un elenco di tre nominativi segnalati dal CNOAS.

Il comma 2-*octies*, infine, prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il CNOAS, acquisito il parere vincolante del Ministero della giustizia, istituisce con proprio regolamento specifici elenchi speciali. L'iscrizione a tali elenchi, tenuti e aggiornati dai consigli regionali o interregionali dell'ordine, è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di qualificazione, di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali. È inoltre prevista la facoltà, per il CNOAS stesso, di istituire ulteriori elenchi speciali previa proposta da inviare al Ministero della giustizia, corredata da una relazione dettagliata circa l'esigenza di tale previsione, il quale, entro novanta giorni dall'invio, esprime parere motivato. In assenza del parere, si applica il principio del silenzio assenso.

La lettera d) introduce alla citata legge n. 84 del 1993 sei articoli aggiuntivi. In particolare, l'articolo 3-*bis*, rubricato « Consiglio nazionale e consigli regionali o interregionali dell'ordine », ridefinisce e integra i compiti del CNOAS e dei consigli regionali o

interregionali al fine di ridurre possibili contenziosi relativi alle sovrapposizioni di attribuzioni.

Gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, rubricati rispettivamente « Composizione ed elezione del Consiglio nazionale dell'ordine » e « Composizione ed elezione dei consigli regionali o interregionali dell'ordine » ridefiniscono le modalità elettorali del CNOAS e dei consigli regionali o interregionali, indicando le modalità elettorali, le caratteristiche dell'elettorato attivo e passivo e i criteri di candidabilità nonché le modalità per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'eleggibilità dei candidati.

L'articolo 3-*quinquies*, rubricato « Formazione continua », introduce l'obbligo della formazione continua per ciascun iscritto nell'albo, al fine di garantire la massima tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione, e l'obbligo di corretta rendicontazione dell'adempimento attraverso gli strumenti telematici predisposti dall'ordine. L'inadempimento di tali obblighi determina la sospensione dall'albo, comminata in via amministrativa. Solo in caso di reiterato inadempimento degli obblighi, il comportamento dell'iscritto è perseguibile in via disciplinare. Per la revoca del provvedimento sospensivo si prevede che gli iscritti partecipino ad appositi percorsi formativi, predisposti dal CNOAS, i cui costi di frequenza possono essere posti a carico degli iscritti interessati. Il CNOAS disciplina, con proprio regolamento, previo parere vincolante del Ministro della giustizia, le modalità e le condizioni per l'assolvimento e la rendicontazione dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti, le modalità di applicazione e di revoca delle sanzioni in caso di inadempimento, le clausole di salvaguardia per le posizioni acquisite dagli iscritti in vigenza della regolamentazione precedente nonché le regole per l'esercizio del controllo da parte dei consigli regionali o interregionali dell'ordine sull'adempimento dell'obbligo. Le regioni, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione

di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per gli assistenti sociali.

Gli articoli 3-*sexies* e 3-*septies*, rubricati rispettivamente « Consigli territoriali di disciplina » e « Consiglio nazionale di disciplina », intervengono sulle disposizioni in materia disciplinare al fine di

risolvere gli aspetti applicativi critici della disciplina vigente nonché di semplificare la funzione disciplinare locale e nazionale.

L'articolo 2 della presente proposta di legge, infine, reca le disposizioni transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84)

1. Alla legge 23 marzo 1993, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative » sono sostituite dalle seguenti: « e può svolgere attività didattico-formative e di ricerca nelle materie concernenti le funzioni e le attività del servizio sociale »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'assistente sociale può esercitare attività di direzione, di organizzazione, di coordinamento e di gestione dei servizi sociali e sociosanitari e concorre alla programmazione e alla pianificazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali e sociosanitari e delle politiche sociali. Presso le amministrazioni pubbliche può essere istituito il profilo professionale di dirigente assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti della spesa prevista. Per l'accesso alle funzioni dirigenziali dell'area sociale e sociosanitaria e del servizio sociale professionale dei servizi sociali e dei servizi sociosanitari è necessario il possesso della laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali LM-87 o di titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti nonché l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, fatte comunque salve le posizioni acquisite in servizio prima della data di entrata in vigore della presente disposizione »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La professione di assistente sociale è svolta in collaborazione con i sog-

getti pubblici e privati che concorrono a promuovere il cambiamento, lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale e a migliorare il benessere e la salute dei cittadini della Repubblica. La professione di assistente sociale e il servizio sociale professionale concorrono a realizzare gli interessi pubblici generali connessi all'esercizio dei diritti civili e sociali e ai livelli essenziali previsti dalla Costituzione »;

4) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle altre forme previste per le libere professioni »;

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Ferme restando quanto previsto dalla normativa vigente, nell'attività professionale dell'assistente sociale rientrano altresì le riserve e le attribuzioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e al decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106 »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, » sono sostituite dalle seguenti: « essere in possesso della laurea in servizio sociale (classe L-39) »;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: « del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, » sono inserite le seguenti: « e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, »;

3) il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 3:

1) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. L'albo è diviso in tre sezioni, denominate rispettivamente “sezione A – Assistenti sociali specialisti”, “sezione B – Assistenti sociali” e “sezione C – società tra professionisti”. L'iscrizione alla sezione A dell'albo è subordinata al possesso della laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87) o di altro titolo equivalente rilasciato in base agli

ordinamenti didattici previgenti, nonché della laurea in servizio sociale (classe L-39) o di altro titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti. L'iscrizione alla sezione B dell'albo è subordinata al possesso della laurea in servizio sociale (classe L-39) o di altro titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti.

2-ter. L'esercizio abusivo della professione di assistente sociale o l'utilizzo del titolo di assistente sociale in assenza di iscrizione all'albo sono puniti ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2-quater. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

b) avere la residenza o esercitare la professione nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale dell'ordine;

c) avere il domicilio professionale nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale dell'ordine;

d) non essere stato già radiato dall'albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione.

2-quinquies. L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento di una quota annuale. L'ammontare della quota annuale e le relative modalità di riscossione sono stabiliti con regolamento del Consiglio nazionale dell'ordine. Il mancato pagamento della quota di iscrizione comporta l'irrogazione, da parte del consiglio regionale o interregionale di appartenenza, della sanzione della sospensione dal relativo albo. La sanzione è applicata in via amministrativa e, in caso di reiterati inadempimenti, può formare oggetto di rilievo disciplinare.

2-sexies. L'albo unico è aggiornato mediante la presentazione da parte degli iscritti di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Consiglio

nazionale dell'ordine, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone un'apposita piattaforma informativa per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici e di contatto, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e di eventuali ulteriori titoli di specializzazione o qualifiche conseguiti. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aggiornamento dell'albo avviene con frequenza annuale, secondo le modalità definite dal Consiglio nazionale dell'ordine. Gli iscritti che non presentano la dichiarazione sostitutiva entro il termine fissato sono diffidati dal consiglio regionale o interregionale territorialmente competente ad adempiere entro il termine perentorio di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al quarto periodo, il medesimo consiglio provvede alla sospensione dall'albo. La sospensione ha natura amministrativa ed è revocata con deliberazione adottata dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

2-septies. L'ordine degli assistenti sociali è sottoposto alla vigilanza del Ministro della giustizia, che può procedere al commissariamento del Consiglio nazionale dell'ordine e dei consigli regionali o interregionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge ovvero in ogni caso in cui non siano in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, tenuto conto delle direttive del medesimo Ministro, a compiere le attività necessarie ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle proprie funzioni. Il commissario del consiglio regionale o interregionale è scelto dal medesimo Ministro tra i soggetti indicati in un elenco tre nominativi proposti dal Consiglio nazionale dell'ordine.

2-octies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, il Consiglio nazionale dell'ordine, acquisito il parere vincolante del Ministero della giustizia, istituisce i seguenti elenchi speciali: assistenti sociali supervisor; assistenti so-

ciali esperti negli interventi a sostegno e tutela di minorenni e famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori familiari; assistenti sociali esperti nella giustizia minorile e di comunità; assistenti sociali consulenti tecnici di parte o di ufficio; assistenti sociali esercenti all'estero; assistenti sociali non esercenti perché in quiescenza. Il parere del Ministero della giustizia deve essere acquisito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'iscrizione agli elenchi di cui al primo periodo, tenuti e aggiornati dai consigli regionali o interregionali dell'ordine, è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di qualificazione, di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali. Il regolamento di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riconoscimento delle competenze necessarie per l'iscrizione all'elenco. Per gli iscritti agli elenchi degli assistenti sociali esercenti all'estero e degli assistenti sociali non esercenti perché in quiescenza, il Consiglio nazionale dell'ordine determina annualmente la quota di iscrizione e disciplina con proprio regolamento le modalità per la cancellazione dal relativo elenco e per la formazione continua. Il Consiglio nazionale dell'ordine può proporre l'istituzione di ulteriori elenchi speciali mediante richiesta, adeguatamente motivata, inviata al Ministro della giustizia, che esprime parere motivato. Se il parere non è reso entro novanta giorni dall'invio della richiesta, si intende formato il silenzio assenso »;

d) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. — (*Consiglio nazionale e consigli regionali o interregionali dell'ordine*) — 1. Il Consiglio nazionale dell'ordine:

a) tiene l'albo unico nazionale, composto dagli albi regionali o interregionali, e stabilisce le regole per l'inserimento e la messa a disposizione delle informazioni e la pubblicità, anche telematica;

b) partecipa alle procedure relative alla programmazione del fabbisogno di professionisti nel territorio nazionale;

c) rende il proprio parere vincolante sulla disciplina regolamentare in materia di esame di abilitazione all'esercizio della professione, ferme restando le disposizioni vigenti concernenti il parere obbligatorio degli ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

d) in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo della formazione continua da parte degli iscritti nonché i requisiti uniformi nel territorio nazionale per i corsi e le attività di aggiornamento, compreso il riconoscimento di quelli svolti all'estero;

e) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione;

f) coordina e promuove le attività dei consigli regionali e interregionali dell'ordine, anche attraverso l'elaborazione di apposite linee guida vincolanti dirette alla tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, della dignità e del prestigio della professione;

g) emana regolamenti vincolanti al fine di rendere omogenee le condizioni di accesso, di esercizio e di verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'ordinamento in capo agli iscritti nel territorio nazionale;

h) definisce annualmente la propria quota di funzionamento a carico degli iscritti e, con proprio regolamento, stabilisce le modalità per la sua riscossione. Definisce, inoltre, criteri e modalità uniformi nel territorio nazionale per la riscossione della quota di funzionamento dei consigli regionali o interregionali;

i) designa i propri rappresentanti presso commissioni, enti o organizzazioni;

l) riconosce i titoli acquisiti all'estero utili all'iscrizione all'albo, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. I consigli regionali o interregionali dell'ordine, in forma singola o associata:

a) tengono e aggiornano l'albo regionale e gli elenchi, osservando le regole e le

modalità per l'inserimento, la messa a disposizione delle informazioni e la pubblicità, anche telematica, disposte dal Consiglio nazionale dell'ordine;

b) partecipano alle procedure relative alla programmazione del fabbisogno di professionisti nel territorio regionale o inter-regionale;

c) verificano il rispetto degli adempimenti e dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo e il loro mantenimento da parte dei rispettivi iscritti;

d) esprimono pareri su questioni di carattere locale che interessano la professione;

e) promuovono la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, della dignità e del prestigio della professione, anche attraverso ogni azione idonea a favorire l'accesso alla funzione disciplinare da parte dei cittadini;

f) assicurano il funzionamento degli organi preposti all'azione disciplinare nei confronti degli iscritti come prioritario interesse della professione;

g) definiscono annualmente la propria quota di funzionamento a carico degli iscritti;

h) in ossequio al principio di semplificazione amministrativa, provvedono alla riscossione, per conto del Consiglio nazionale dell'ordine e con le modalità previste dal regolamento, della quota di iscrizione determinata ai sensi della lettera h) del comma 1.

Art. 3-ter. — (*Composizione ed elezione del Consiglio nazionale dell'ordine*) — 1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto da quindici consiglieri, ripartiti tra gli iscritti a ciascuna delle sezioni A e B dell'albo in proporzione alla corrispondente suddivisione del complesso degli iscritti all'albo, che restano in carica cinque anni. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che non in regola con gli obblighi derivanti dall'iscrizione all'albo e che, al momento dell'elezione, risultino sospesi dall'esercizio della professione.

2. Possono essere eletti gli iscritti all'albo che si candidano, anche aggregati in liste elettorali, in possesso dei requisiti di eleggibilità individuati con regolamento del Consiglio nazionale, approvato con decreto del Ministro della giustizia. È ineleggibile l'iscritto che sia stato sospeso in via definitiva dall'esercizio della professione nei due anni precedenti alla data di convocazione delle elezioni. I componenti del Consiglio nazionale non possono essere eletti per più di tre volte consecutive.

3. I componenti del Consiglio nazionale sono eletti a scrutinio segreto dai consigli regionali o interregionali dell'ordine. A ciascun consiglio regionale o interregionale spetta un numero di voti proporzionale al numero degli iscritti nei rispettivi albi in rapporto al numero complessivo a livello nazionale.

4. La seduta per l'elezione del Consiglio nazionale è convocata dal Ministro della giustizia e può svolgersi anche in via telematica, a condizione che venga garantita la sicurezza delle comunicazioni, l'identificazione audio e video dei partecipanti e la segretezza del voto. Ciascun consiglio regionale delibera, al termine della seduta, i quindici candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze.

5. I risultati delle elezioni e l'eleggibilità dei candidati sono accertati da un'apposita commissione istituita presso il Ministero della giustizia, nominata dal Consiglio nazionale e composta da cinque iscritti all'albo che non siano componenti del Consiglio nazionale né di un consiglio regionale o interregionale. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Avverso i risultati elettorali è ammesso ricorso al tribunale ordinario.

6. Il Consiglio nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

7. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che non partecipi alle sedute per un periodo superiore a sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive.

8. Il Consiglio nazionale, nella prima seduta, elegge un presidente, un vicepresi-

dente, un segretario e un tesoriere. Il presidente è eletto tra i consiglieri iscritti alla sezione A dell'albo.

9. I consiglieri non possono far parte delle commissioni di valutazione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio nazionale, con proprio regolamento, stabilisce, per il Consiglio nazionale medesimo e per i consigli regionali o interregionali, i requisiti per l'eleggibilità dei candidati, le modalità e le competenze per l'accertamento dei medesimi requisiti nonché il procedimento elettorale. Il regolamento è redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo e dei principi di partecipazione, di trasparenza, di rappresentanza delle sezioni e di parità di genere ed è approvato con decreto del Ministro della giustizia. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, tutti gli iscritti sono candidabili, fatti salvi i limiti per l'elettorato passivo previsti al comma 2 del presente articolo. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo non è computato l'attuale mandato.

Art. 3-*quater*. — (*Composizione ed elezione dei consigli regionali e interregionali dell'ordine*) — 1. I consigli regionali o interregionali dell'ordine sono composti da undici componenti se il numero complessivo di iscritti è pari o inferiore a duemila e da quindici componenti se il numero complessivo di iscritti è superiore a duemila. I consiglieri rappresentano l'intera comunità professionale del territorio in cui sono stati eletti, sono ripartiti tra gli iscritti alle sezioni A e B in proporzione al numero complessivo degli iscritti a ciascuna sezione dell'albo regionale o interregionale e restano in carica quattro anni. L'eventuale variazione della sezione di iscrizione in corso di mandato del consigliere non incide sugli effetti della sua elezione. I consiglieri non possono essere eletti per più di tre volte consecutive.

2. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che non sono in regola con gli obblighi derivanti dall'iscrizione all'albo

e che, al momento dell'elezione, risultino sospesi dall'esercizio della professione.

3. Possono essere eletti gli iscritti all'albo che si candidino, anche aggregati in liste elettorali, in possesso dei requisiti di eleggibilità individuati nel regolamento di cui al comma 10 dell'articolo 3-ter. È ineleleggibile l'iscritto che sia stato sospeso in via definitiva dall'esercizio della professione nei due anni precedenti la data di convocazione delle elezioni.

4. Quando il numero degli iscritti all'albo di una regione è pari o inferiore a mille, il consiglio regionale dell'ordine può chiedere al Ministero della giustizia l'accorpamento con l'ordine di una regione limitrofa individuata dal Consiglio nazionale dell'ordine, sentiti gli ordini interessati. Il consiglio interregionale ha sede nel capoluogo della regione in cui risiede il maggior numero di iscritti all'albo. Alla regione con minori iscritti è comunque garantita la riserva di almeno un consigliere nel consiglio interregionale.

5. I consigli regionali o interregionali dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo in via telematica, con modalità idonee a verificare il diritto al voto e ad assicurare la segretezza dello stesso. Le date delle elezioni sono stabilite dal Ministero della giustizia.

6. I risultati delle elezioni sono accertati da un'apposita commissione, nominata dal consiglio regionale, composta da tre iscritti all'albo che non siano candidati ovvero componenti del Consiglio nazionale dell'ordine o di alcun consiglio regionale o interregionale.

7. Il consiglio regionale, nella prima seduta, elegge un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Il presidente è eletto tra i consiglieri iscritti alla sezione A dell'albo.

8. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che non partecipi alle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede con il primo dei non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Nel caso in cui non siano disponibili candidati della stessa sezione di appartenenza del consi-

gliere dimesso si procede con il primo dei non eletti iscritto all'altra sezione.

9. Avverso i risultati elettorali è ammesso, entro trenta giorni dalla proclamazione, ricorso al Consiglio nazionale.

10. Il consiglio regionale o interregionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo non è computato l'attuale mandato.

Art. 3-*quiquies*. — (*Formazione continua*) — 1. Gli iscritti all'albo degli assistenti sociali hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni professionali a tutela dei cittadini, della collettività e degli interessi pubblici generali connessi all'esercizio della professione. L'adempimento dell'obbligo formativo è rendicontato da ciascun iscritto attraverso gli strumenti, anche telematici, messi a disposizione dal Consiglio nazionale dell'ordine.

2. L'assistente sociale che non adempie all'obbligo formativo o di rendicontazione nelle modalità previste è sanzionato, da parte del consiglio regionale o interregionale di appartenenza, con la sospensione dall'albo. In caso di reiterati inadempimenti, il comportamento omissivo dell'iscritto può formare oggetto di rilievo disciplinare.

3. Ai fini della revoca del provvedimento sospensivo i professionisti partecipano ad appositi percorsi formativi, predisposti dal Consiglio nazionale dell'ordine, i cui costi di frequenza possono essere posti a carico degli iscritti interessati.

4. Il Consiglio nazionale dell'ordine con proprio regolamento stabilisce le modalità e le condizioni per l'adempimento dell'obbligo formativo e di rendicontazione da parte degli iscritti, le modalità di applicazione e di revoca delle sanzioni in caso di inadempimento, le clausole di salvaguardia per le posizioni acquisite dagli iscritti ai sensi della disciplina previgente e le procedure per il controllo sull'adempimento dell'obbligo formativo medesimo da parte dei consigli regionali o interregionali.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è deliberato dal Consiglio nazionale dell'ordine previo parere vincolante del Ministro della giustizia. Se il parere non è reso entro novanta giorni dalla trasmissione, si intende formato il silenzio assenso.

6. I consigli regionali, con propria deliberazione, prendono atto del regolamento di cui al comma 5 e ne garantiscono l'applicazione.

7. Le regioni, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per assistenti sociali.

Art. 3-sexies. — (*Consigli territoriali di disciplina*) — 1. Presso ciascun consiglio regionale o interregionale dell'ordine è istituito il consiglio territoriale di disciplina, che esercita esclusivamente le funzioni di istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli territoriali di disciplina sono composti da sette consiglieri nei consigli regionali o interregionali con un numero di iscritti pari o inferiore a duemila e da undici consiglieri nei consigli regionali o interregionali con un numero di iscritti superiore a duemila. Per l'esercizio della funzione disciplinare, all'interno di ciascun consiglio territoriale di disciplina sono costituiti collegi composti da tre consiglieri.

3. I consiglieri dei consigli territoriali di disciplina sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli regionali o interregionali. L'elenco è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. Possono far parte dell'elenco anche soggetti non iscritti all'albo degli assistenti sociali, i quali non possono essere nominati in misura superiore a uno per ciascun consiglio territoriale di disciplina. Coloro che non sono designati come consiglieri dei consigli territoriali di disciplina compongono l'elenco dei supplenti da cui attingere qualora venisse meno uno dei consiglieri nominati.

4. La carica di consigliere regionale o interregionale dell'ordine e di consigliere territoriale di disciplina sono incompatibili.

5. I criteri in base ai quali i consigli regionali o interregionali indicano i nominativi da proporre al presidente del tribunale per la designazione a componente dei consigli territoriali di disciplina sono stabiliti con regolamento del Consiglio nazionale dell'ordine, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Ministro della giustizia. Se il parere non è reso entro novanta giorni dalla trasmissione, si intende formato il silenzio assenso.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine, sentiti i consigli regionali o interregionali, adotta altresì con propria deliberazione il regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare e dei consigli territoriali di disciplina. I consigli regionali o interregionali garantiscono l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo nel territorio di riferimento.

7. Il presidente del consiglio territoriale di disciplina è eletto alla prima seduta tra gli iscritti alla sezione A dell'albo. Il presidente non esercita funzione giudicante all'interno dei collegi e svolge compiti di organizzazione e di coordinamento delle attività del consiglio medesimo e dei collegi.

8. I collegi sono costituiti senza vincolo di appartenenza a sezioni o elenchi dell'albo. Quando il procedimento disciplinare riguarda un soggetto iscritto alla sezione A dell'albo, il collegio giudicante deve essere composto da almeno due membri iscritti alla medesima sezione dell'albo.

9. I consigli territoriali di disciplina restano in carica per il medesimo periodo dei consigli regionali o interregionali dell'ordine presso cui sono istituiti e, comunque, fino all'insediamento del nuovo consiglio territoriale di disciplina.

10. Le decisioni dei consigli territoriali di disciplina sono impugnabili innanzi al Consiglio nazionale di disciplina di cui all'articolo 3-septies.

11. Fino all'insediamento dei consigli territoriali di disciplina di cui al presente

articolo, le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni vigenti.

12. Il Ministro della giustizia, anche su segnalazione di un consiglio regionale o interregionale dell'ordine, può procedere al commissariamento dei consigli territoriali di disciplina per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, tenuto conto delle direttive del medesimo Ministro, a compiere le attività necessarie ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che Io coadiuvano nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 3-septies. — (*Consiglio nazionale di disciplina*) — 1. Presso il Consiglio nazionale dell'ordine è istituito il consiglio nazionale di disciplina che esercita le funzioni di istruzione e di decisione dei ricorsi avverso le decisioni dei consigli territoriali di disciplina.

2. Il consiglio nazionale di disciplina di cui al comma 1 è composto da tre consiglieri iscritti all'albo, di cui uno iscritto alla sezione B.

3. La carica di consigliere del Consiglio nazionale dell'ordine e del consiglio nazionale di disciplina sono incompatibili. I consiglieri del consiglio nazionale di disciplina sono eletti dal Consiglio nazionale dell'ordine. I consiglieri nazionali di disciplina non possono essere eletti per più di tre volte consecutive.

4. I criteri per l'elezione dei consiglieri nazionali di disciplina sono stabiliti con regolamento del Consiglio nazionale dell'ordine, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere vincolante del Ministro della giustizia. Se il parere non è reso entro novanta giorni dalla trasmissione, si intende formato il silenzio assenso.

5. Il Consiglio nazionale dell'ordine, con propria deliberazione, adotta il regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare e del consiglio nazionale di disciplina.

6. Il presidente del consiglio nazionale di disciplina è eletto alla prima seduta tra gli iscritti alla sezione A dell'albo.

7. Il consiglio nazionale di disciplina resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio nazionale dell'ordine e, comunque, fino all'insediamento del nuovo consiglio.

8. Le decisioni dei consigli territoriali di disciplina sono impugnabili innanzi al tribunale ordinario.

9. Fino all'insediamento del consiglio nazionale di disciplina di cui al presente articolo, le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni vigenti.

10. Il Ministro della giustizia, anche su segnalazione di un consiglio regionale o interregionale dell'ordine, può procedere al commissariamento del consiglio nazionale di disciplina per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non è in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, tenuto conto delle direttive del medesimo Ministro, a compiere le attività necessarie ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle proprie funzioni ».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, provvede ad apportare agli articoli 2, comma 3, 8, comma 1, 12, commi 1 e 2, e 13, commi 1 e 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, del decreto del Presidente della Repubblica 8

luglio 2005, n. 169, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

3. È fatto salvo l'esercizio della professione di assistente sociale da parte di coloro che abbiano conseguito un titolo abilitante in base agli ordinamenti didattici previgenti.

4. A coloro che, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, siano stati cancellati dall'albo medesimo su loro istanza o a causa di sanzione disciplinare, si applica, ai fini della nuova iscrizione all'albo, quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2-*bis*, della presente legge.

